

INTRODUZIONE

Abbiamo dedicato queste pagine all'approfondimento di alcuni profili specifici riguardanti il regime delle società questuarie.

Sul piano terminologico ci adegueremo al linguaggio largamente impiegato in letteratura ma, segnaliamo fin d'ora, l'espressione *societas quaestus* – da cui 'società questuaria' – come noto, non è testimoniata nelle fonti. Il termine *quaestus* nel significato di guadagno¹ *ex opera*² è usato raramente per il diritto classico in collegamento a *societas*,³ eppure l'espressione 'società questuaria' ha conosciuto un largo impiego perché consente di contrapporre, all'interno del contratto consensuale di *societas*, le società cosiddette di godimento, riconducibili allo schema generale della *societas omnium bonorum*, alle società cosiddette di lucro, riconducibili al modello generale della *societas uniuersorum quae ex quaestu ueniunt*.⁴

¹ Cfr.: H. HEUMANN-E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*⁹, s.v. *Quaestus*, Jena 1926, 482; Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, III, s.v. *quaestus*, Patavii 1940, 996; *Oxford Latin Dictionary*, II, s.v. *quaestus*, Oxford 1976, 1535.

² D. 17.2.8 (Paul. 6 *ad Sab.*): *Quaestus enim intellegitur qui ex opera cuius descendit.*

³ Come nel caso di: D. 17.2.13 (Paul. 32 *ad ed.*): *Sed et si adiciatur, ut et quaestus et lucri socii sint, uerum est non ad aliud lucrum, quam quod ex quaestu uenit, hanc quoque adiectionem pertinere*, D. 17.2.71 pr. (Paul. 3 *epit. Alf. dig.*): *Duo societatem coierunt, ut grammaticam docerent et quod ex artificio quaestus fecissent commune eorum esset rell.*; D. 17.2.71.1 (Paul. 3 *epit. Alf. dig.*): *Duo colliberti societatem coierunt lucri quaestus compendii rell.*; D. 29.2.45.2 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*): *Et cum quaestus et compendii societas initur rell.*

⁴ Si leggano in questo senso le limpide pagine dedicate alla questione da P. CERAMI, *Riflessioni sul "diritto societario". Fondamenti romani e simmetrie diacroniche*, in IVRA 62, 2014, 92 ss.: «la società costituisce prevalentemente una forma collettiva di esercizio collettivo dell'impresa, che si distingue nettamente dalle forme collettive di godimento di beni (retaggio della categoria romana della *societas omnium bonorum*) in considerazione del fatto che queste ultime esulano del tutto dallo schema societario, al punto di essere state inglobate, nel nostro ordinamento nella disciplina generale della comunione (art. 2248 e artt. 1100-116 c.c.)», diversamente si atteggiavano le regole relative ad «una gamma di società che, nel loro insieme,

Ma il linguaggio delle fonti giuridiche non conosce neppure la distinzione tra società di lucro e società di godimento: ancora una volta ci troviamo di fronte a categorie largamente impiegate in dottrina per esigenze di sistema, ma estranee alle fonti.

In effetti, alla luce delle testimonianze a nostra disposizione è possibile, piuttosto, compiere una distinzione tra società generali e società particolari.⁵ Le prime sono da ricondurre alla *societas omnium bonorum* e alla *societas universorum quae ex quaestu veniunt*. Come tutti sanno, nella *societas omnium bonorum*, a sua volta verosimilmente discendente dall'arcaico *consortium familiare*,⁶ i soci si obbligavano a *communicare* il loro intero patrimonio, presente e futuro, oltre che tutti i guadagni e le perdite derivanti da ogni loro attività, anche singolarmente svolta. Nella *societas universorum quae ex quaestu veniunt*⁷ i soci erano tenuti ad imputare alla società i soli guadagni

erano contraddistinte, a differenza della *societas omnium bonorum* (società di gestione e di godimento dei beni comuni), dall'organizzazione, a scopo di lucro (*quaestu*), di un complesso di beni e di forze lavorative. Le società questuarie costituivano, infatti, una variegata categoria, che comprendeva società universali (*societas universorum quae ex quaestu veniunt*: Ulp. 30 *ad Sab.*, D. 17.2.7) e società particolari; queste ultime articolate, a loro volta, in *societates alicuius negotiationis* (per l'esercizio comune di una determinata impresa) e *societates unius rei* (per l'esercizio in comune di un unico affare o di una determinata cosa)».

⁵ Sul punto, sono da condividere le osservazioni di G. SANTUCCI, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova 1997, 5 ss. e nt. 10, con indicazione dei passi rilevanti per le dette classificazioni. Su quest'opera si vd. le recensioni di: L. VACCA *Rec. di G. Santucci, Il socio d'opera in diritto romano*, in SDHI 64, 1999, 427 ss.; M. RAINER, *Zur societas. Überlegung zum Buch von Gianni Santucci "Il socio d'opera in diritto romano" (Padua 1997)*, in SCDR 11, 1999, 102 ss. e F. S. MEISSEL, *Rec. di G. Santucci, Il socio d'opera in diritto romano*, in ZSS 117, 2000, 554 ss.

⁶ Resta condivisa l'idea della derivazione della *societas omnium bonorum* dall'antico *consortium ercto non cito* mentre, in termini generali, la genesi del contratto consensuale di *societas* viene individuata in letteratura in esperienze associative legate allo sviluppo dell'economia di mercato romana. Sul punto, per tutti, vd. G. SANTUCCI, *Il socio d'opera in diritto romano*, 1 s.

⁷ D. 17.2.7 (Ulp. 30 *ad Sab.*): *Coiri societatem et simpliciter licet et si non fuerit distinctum, uidetur coita esse uniuersorum quae ex quaestu ueniunt, hoc est si quod lucrum ex emptione uenditione, locatione conductione descendit.*

derivanti dalle attività commerciali svolte; mentre restava di spettanza dei singoli soci quanto loro pervenuto da eredità, legati e donazioni.⁸

Le società particolari, a loro volta riconducibili geneticamente a forme associative di vario genere, sono legate alle prime esperienze commerciali romane (a cominciare dall'impresa agricola) della metà del III secolo a.C.⁹

I giuristi hanno escogitato diversi modelli di società particolari.

I due schemi più diffusi sono rappresentati, da un verso, dalla *societas unius alicuius negotii*,¹⁰ in cui i soci si obbligavano a conferire i guadagni e le perdite derivanti dalla *negotiatio* (o dalle *negotiationes*) oggetto di un'attività sociale, di solito organizzata in modo stabile. Dall'altro verso, si segnala la *societas unius rei*,¹¹ avente per oggetto uno o più beni comuni, rispetto ai quali i soci si obbligavano ad imputare alla società i guadagni e le perdite relative ad un singolo affare, di solito occasionale, riconducibile in maniera più o meno lata alla *res communis*, allo scopo di dividere utili o perdite *pro quota*.

⁸ Invero, la circostanza che dalla società questuaria generale restassero fuori gli acquisti derivanti da lasciti e liberalità ha fatto ritenere in dottrina che questo modello societario si collochi, più precisamente, a metà strada tra le società generali e le società particolari, vd. sul punto M. EVANGELISTI, *Sull'origine policentrica della societas consensu contracta*, in *Liber amicorum per Massimo Bione*, cur. L. Foffani-M. C. Fregni-R. Lambertini, Milano 2011, 196 e nt. 9, con indicazione di letteratura.

⁹ Da ultima, M. EVANGELISTI, *Sull'origine policentrica della societas consensu contracta*, cit., 196 ss., ha messo in evidenza l'origine differenziata, in un certo senso policentrica, della *societas consensu contracta*.

¹⁰ Gai 3.148: *Societatem coire solemus aut totorum bonorum aut unius alicuius negotii*. Tale società poteva avere ad oggetto svariate attività, anche intrecciate tra loro: *societas publicanorum*, *societas uenaliçaria*, *societas danistaria*, *societas argentariorum* ed altre ancora.

¹¹ D. 17.2.5 pr. (Ulp. 31 *ad ed.*): *Societates contrahuntur siue uniuersorum bonorum, siue negotiationis alicuius, siue uectigalis, siue etiam rei unius*. Sull'opportunità di isolare questo modello societario rispetto alla *societas unius alicuius negotii* e sulla sua riconducibilità al novero delle società questuarie cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma anno 1949-1950*, Napoli 1950, 147 s., lavoro cui rinviamo anche per una elencazione di esempi tratti dalle fonti di società *unius rei*, di solito caratterizzate dalla occasionalità dell'attività svolta dai soci.

Come detto, nelle società questuarie restavano esclusi dall'imputazione comune, oltre naturalmente ai patrimoni originari dei soci, anche i proventi da eredità, legato e donazioni; i soci si obbligavano a mettere in comune solo i guadagni derivanti da attività lucrative svolte per il soddisfacimento degli scopi sociali, al fine di dividere gli utili (e le perdite) secondo quote predeterminate.¹²

Naturalmente, tra i due estremi rappresentati dalla società questuaria avente ad oggetto una singola tipologia di attività commerciale e quella avente ad oggetto tutte le attività di *opera e industria* condotte dai soci esistevano nella prassi svariati tipi intermedi,¹³ non sempre facilmente riconducibili ai modelli teorici congegnati dai giuristi.

Sul tema delle società questuarie si è aggregata una letteratura sterminata.

Accanto ad un numero non trascurabile di *Corsi*¹⁴ che affrontano i

¹² Più in particolare, secondo M. TALAMANCA, *s.v. Società in generale (dir. rom.)*, in Enc. dir. 42, Milano 1990, 827, nelle società questuarie i soci avrebbero messo in comune il risultato netto delle operazioni economiche svolte nell'interesse della *societas*.

¹³ Cfr. quanto avremo modo di dire in occasione dell'analisi del modello societario rappresentato nella *pro Quinctio* di Cicerone, *infra* Cap. III § 3.1.

¹⁴ A. DE MEDIO, *Contributo alla storia del contratto di società in Roma*, Messina 1901; E. DEL CHIARO, *Le contract de société en droit privé romain sous la République et au temps des jurisconsultes classiques*, Paris 1928, 3-303; A. POGGI, *Il contratto di società in diritto romano classico*, I-II, con una nota di lettura di Gianni Santucci, Torino 1930-34, rist. Napoli 2012; C. ARNÒ, *Il contratto di società. Lezioni raccolte dagli studenti F. Palieri e G. Berto, anno accademico 1936-37-XV*, Torino 1938, 1-388; E. SZLECHTER, *Le contract de société en Babylonie en Grèce et a Rome. Etude de Droit comparé de l'Antiquité*, Paris 1947, 1-411; V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., 1-200; M. TALAMANCA, *La 'societas'. Corso di lezioni di diritto romano*, rist. Padova 2012, 1-202. A questi lavori vanno aggiunte le voci enciclopediche sul contratto consensuale di *societas*, anch'esse caratterizzate da un'ampia trattazione del contratto, tra le quali si segnalano: P. MANIGK, *s.v. Societas*, in PWRE, III.A, 1, Zweite Reihe, fünfter Halbband, Stuttgart 1927, coll. 772-781; F. CANCELLI, *s.v. società (diritto romano)*, in NNDI 17, 1970, 495-516; M. TALAMANCA, *s.v. Società (dir. rom.)*, cit., 814-860; nonché trattazioni generali, come

vari profili della dinamica contrattuale, i contributi che maggiormente hanno approfondito lo studio dei testi dedicati alle società questuarie, per lo più,¹⁵ sono stati dedicati, specialmente in tempi recenti, al regime delle società questuarie particolari;¹⁶ mentre sono meno

quella di R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town-Wetton-Johannesburg, 1990 (rist. 1992), 451-472.

¹⁵ Non mancano lavori trasversali, riconducibili ai vari modelli di *societas*, e quindi anche alle società questuarie, si pensi a: E. EIN, *Le azioni dei condomini*, in BIDR 39, 1931, 73-294; E. BETTI, «Periculum». *Problema del rischio contrattuale in diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, I, Milano 1956, 133-197; F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in diritto romano*, in *Studi Volterra*, V, Milano 1971, 743-767; A. GUARINO, *La società in diritto romano, con una nota dell'autore*, Napoli 1972, 5-200; K. MISERA, *Zur Gefährtragung bei der römischen societas*, in *Iuris professio. Festgabe Max Kaser zum 80. Geburtstag*, herausgegeben von H.-P. Benöhr, K. Hackl, R. Knütel, A. Wacke, Wien-Köln-Graz 1986, 201-210; P. P. ONIDA, *La causa della societas fra diritto romano e diritto europeo*, in *Diritto@storia* 5, 2006; G. SANTUCCI, *Fides bona e societas: una riflessione*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese* (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), III, Padova 2003, 359-385; P. CERAMI, *Riflessioni sul "diritto societario"*, cit., 91-136.

¹⁶ Senza pretese di completezza, rinviamo solo ai lavori di più ampio respiro sulle società questuarie maggiormente diffuse in età repubblicana e classica.

Sulle *societates publicanorum* si vd.: F. KNIEP, *Societas publicanorum. Erster Band*, Jena 1896; J. A. ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, in AHDE 19, 1948-1949, 218-303; E. BADIAN, *Publicans and Sinners. Private Enterprise in the Service of the Roman Republic*, Oxford 1972, 11-118; M. R. CIMMA, *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981, 1-252; M. TALAMANCA, *s.v. Società (dir. rom.)*, cit., 831 ss., con indicazione di letteratura; L. MAGANZANI, *Analisi economica e studio storico del diritto: le societates publicanorum rivisitate con gli strumenti concettuali dell'economista*, in IVRA 53, 2002, 216-242; F. S. MEISSEL, *Constat enim societas ex societatibus? Zur "Körperschaftlichkeit" und anderen Besonderheiten der Publikanengesellschaften*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, J. Hollenbeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat (eds), Göttingen 2014, 513 ss., con indicazione di letteratura.

Sulle *societates argentariorum* si vd.: M. J. GARCIA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros ("societas argentaria")*, in *Studi Biscardi*, III, Milano 1982, 373 ss.; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IVe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.)*, Paris 1987, 3-722; A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - metà del III secolo d. C.)*, Napoli 1991.

numerosi i contributi che si occupano della *societas universorum quae ex quaestu veniunt* ovvero di aspetti comuni ai vari modelli di società questuarie.¹⁷

Il presente contributo si propone di ricostruire alcuni profili strutturali comuni alle società questuarie, compresa la società questuaria generale, fatte salve, naturalmente, le non rare eccezioni e regole specifiche valevoli per i singoli modelli.¹⁸

La ragione che giustifica la ricerca, di cui tra breve daremo conto, nasce dall'intenzione di riannodare i fili lasciati in sospeso da ricerche relative ad aspetti strutturali del contratto consensuale di *societas*, rilevanti specificamente per le società questuarie, che

Sulle società di *politores* si vd.: A. PERNICE, *Parerga. I. Zum römischen Gesellschaftsvertrage*, in ZSS 3, 1882, 58 ss.

Sulle *societates venaliciarum* si vd.: R. ORTU, "Qui venaliciariam vitam exercebat": ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, in *Diritto@Storia* 1.1, 2002, 1-21; EAD., *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *Diritto@Storia* 2.2, 2003, 1-21; EAD., *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino 2012, 3-148; EAD., *Brevi note in tema di societates venaliciaria*, in *Archivio storico-giuridico sardo di Sassari* 19, 2014, 152-169; EAD., *Note in tema di societates venaliciaria*, in *JusOnline*, 1/2018, 204-223; P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*², Torino 2004, 62 ss.; A. PETRUCCI, *Osservazioni minime in tema di protezione dei contraenti con i venaliciarii in età commerciale (II secolo a.C. – metà del III sec. d.C.)*, in *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli 2007, 2079-2110.

¹⁷ F. BONA, *Società universale e società questuaria generale in diritto romano (a proposito di Bianchini, Studi sulla societas)*, in *SDHI* 33, 1967, 366-389; ID., *Contributi alla storia della «societas universorum quae ex quaestu veniunt» in diritto romano*, in *Studi Grosso*, I, Torino 1968, 386-461; A. GUARINO, *La società in diritto romano*, cit., 47 ss.; G. SANTUCCI, *Il socio d'opera*, cit., 1-296; F. S. MEISSEL, *Societas. Struktur und Typenvielfalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt am Main 2004, 108 ss.

¹⁸ Si pensi al regime speciale della *societas venaliciaria* per la quale, secondo la testimonianza di D. 21.1.44.1 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), l'*actio redhibitoria* viene data in *solidum* contro il socio di maggioranza (o che partecipi alla società per una quota non inferiore a quella degli altri), anche se non abbia partecipato al negozio in base al quale l'azione viene esercitata. Un regime eccezionale di solidarietà passiva valeva per gli *argentarii socii* sulla base del vincolo sociale, come attestato in *Rhet. ad Her.* 2.19. Su questi aspetti cfr., per una sintetica trattazione di insieme, M. TALAMANCA, *s.v. Società (dir. rom.)*, cit., 830 s.

non hanno trovato adeguato riscontro nel dibattito dottrinale, concentratosi in larga misura su singole figure societarie, slegate dal modello di appartenenza.

Se anche, infatti, è certamente da condividere il punto di vista secondo il quale il diritto romano non conobbe 'la società' ma 'le società',¹⁹ l'interesse più recentemente manifestato dalla dottrina romanistica per gli aspetti esterni dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale²⁰ – un interesse motivato dall'esigenza di coprire

¹⁹ Il riferimento è a F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna del rapporto di società*, cit., 766. La prospettiva, sulla quale si registra un diffuso consenso in dottrina, è valorizzata ora da P. CERAMI, *Riflessioni sul "diritto societario"*, cit., 104 ss.

²⁰ Rispetto alla quale la *societas* poteva fornire solo il modello della *negotiatio pluriium cum societate*, uno dei possibili schemi di organizzazione della *negotiatio*, comunque irrilevante nei confronti dei terzi contraenti. Sull'organizzazione dell'impresa individuale e collettiva si è accumulata, tutta in tempi assai recenti, una letteratura di rilievo: A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Milano 1984, 7-392; ID., *Il diritto commerciale romano. Una «zona d'ombra» nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, III, Napoli 1997, 413-452; P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 57 ss.; A. FÖLDI, *Remarks on the legal structure of enterprises in Roman law*, in RIDA 43, 1996, 179-211; A. GUARINO, «*Romanorum Phoenices*», in Labeo 44, 1998, 357 ss.; P. CERAMI, «*Mutua pecunia a magistro 'navis reficiendae causa' sumpta*» e «*praepositio exercitoris*». *Profili storico-comparatistici*, in AUPA 46, 2000, 133 ss.; ID., «*Exercitio negotiationum*». *Tipologia storico-giuridica della disciplina dei rapporti commerciali*, in IVRIS VINCVLA. *Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli 2001, 149 ss.; ID., *Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello, 5-8 giugno 2004*, cur. F. Milazzo, Milano 2012, 163-221, paginazione che abbiamo seguito (= AUPA, 52, 2007-2008, 77-132), il quale sottolinea come (182) il contratto di società non costituiva l'unico schema giuridico organizzativo della *plurium exercitio negotiationum*, perché si poteva ricorrere anche all'impiego di un *servus communis praepositus* in comproprietà tra più soci e dotato di un patrimonio autonomo, distinto da quello dei singoli soci; M. A. LIGIOS, «*Taberna*», «*negotiatio*», «*taberna cum instrumento*» e «*taberna instructa*» nella riflessione giurisprudenziale classica, in «*Antecessori oblata*». *Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro*, Padova 2001, 23 ss.; M. J. GARCIA GARRIDO, *El Comercio, los Negocios y las Finanzas en el Mundo Romano*, Madrid 2001, 10-160; F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di una*

un vero e proprio vuoto nella letteratura precedente – ha finito, tuttavia, per lasciare ai margini del dibattito rilevanti questioni relative ad aspetti strutturali del contratto di *societas* e comuni a tutte le società questuarie.²¹

Nelle pagine che seguono ci confronteremo con proposte ricostruttive frutto di ricerche, spesso finissime, le cui soluzioni, a prescindere dal fatto di avere trovato o meno accoglimento, non sono mai state sottoposte ad adeguato vaglio,²² ad un confronto

economia-mondo, Pisa 1989, 1-346; A. PETRUCCI, *Neque enim decipi debent contrahentes. Appunti sulla tutela dei contraenti con un'impresa nel diritto romano tardorepubblicano e del principato*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva*, cit., 89 ss.; ID., *Quelques observations sur les relations contractuelles avec les entrepreneurs dans le droit romain classique*, in RHDfE 90, 2012, 1 ss.; T. J. CHIUSI, *Diritto commerciale romano? Alcune osservazioni critiche*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, II, Napoli 2007, 1025 ss.; M. D'ORTA, *Dalla morfogenesi alla struttura del diritto commerciale: imprenditorialità e diritto. L'esperienza di Roma antica*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, III, cit., 1593 ss.

²¹ Fanno eccezione alcuni recenti contributi che dedicano approfondite riflessioni al contratto di *societas*: K. MISERA, *Iul.-Ulp. D. 17.2.52 pr.: Nachbarschaftliche Abreden zwischen rechtlicher Bindung und rechtsfreien Raum*, in *Privatautonomie, Eigentum und Verantwortung. Festgabe für H. Weitnauer zum 70. Geburtstag*, Berlin 1980, 101 ss.; ID., *Klagen "manente societate". Zu Klagemöglichkeiten der Gesellschafter bei bestehender Gesellschaft im klassischen römischen Recht*, in SDHI 60, 1994, 395 ss.; B. BISCOTTI, *"Duo societatem coierunt". Appunti per uno studio di alcune fonti tardo-repubblicane in tema di società*, in *Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell'Oro*, Milano 1998, 94 ss.; C. CASCIONE, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 220 ss.; P. STARACE, *Sulla tutela processuale del communiter gerere. Intorno a D. 17.2.62*, Bari 2015; P. CERAMI, *Riflessioni sul "diritto societario"*, cit., 92 ss.

²² Un esempio significativo di questo modo di procedere della letteratura romanistica in materia di *societas* ci pare ben rappresentato da M. KASER, *Neue Literatur zur 'societas'*, in SDHI 41, 1975, 278-338. Lo studioso, in questo lavoro molto ampio, tira le fila di una letteratura sviluppatasi in modo frammentario sui vari profili del contratto di *societas*, in ordine ai quali l'autore prende posizione non raramente esprimendo un dissenso ma, in questo caso, senza condurre alcuna esegesi delle fonti. Ciò avviene, ad esempio, per le perplessità manifestate circa la ricostruzione della *renuntiatio* intempestiva da parte di Ferdinando Bona, di cui ci occuperemo *infra*, Cap. III.

che sia tornato cioè ad interrogarsi su testi tanto noti agli studiosi, quanto interpretati ormai in maniera tralatiziamente uniforme.

Così, nel primo capitolo ci occuperemo dell'estensione del dovere di contribuzione dei soci nelle società questuarie. Mentre nella *societas omnium bonorum* i soci avrebbero dovuto *communicare*²³ tutti i propri beni presenti e futuri e tutti i guadagni e le perdite, per le società questuarie il contributo dei soci era limitato al guadagno *ex opera* (il *quaestus*, appunto); naturalmente i soci avrebbero dovuto imputare alla società anche le perdite derivanti dall'espletamento dell'attività volta al raggiungimento dello scopo sociale, al fine della divisione *pro quota* degli utili e delle perdite complessive.

Assistiamo allo sforzo della giurisprudenza, fin dalla fine dell'età repubblicana, di arrivare a chiarire la nozione di *quaestus* e di circoscrivere, di conseguenza, il dovere di contribuzione dei soci. I giuristi sembrano concordi nell'escludere dalla società i proventi

²³ Con questo verbo, impiegato da Paolo in D. 17.2.1 (Paul. 32 *ad ed.*), si esprime l'effetto della *traditio tacita*, espressione di dubbia classicità usata da Gaio in D. 17.2.2 (Gai. 10 *ad ed. prov.*), per indicare il fenomeno grazie al quale il patrimonio dei soci *omnium bonorum* formava oggetto di una automatica *communio*. Tuttavia si tratta di passi e di espressioni gravemente sospettate in letteratura di non essere classiche, con la conseguenza che è stato spiegato in vario modo l'effetto del cd. *transitus legalis* nella *societas omnium bonorum*, cfr.: S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, in ZSS 34, 1913, 159-255; É. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des Romains*², Paris 1928, 497 ss.; F. WIEACKER, *Societas. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Gesellschaftsrecht*, I, Weimar 1936, 139 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., 123 ss., la cui idea ci pare quella più equilibrata. Secondo quest'ultimo studioso, per le *res Mancipi*, in effetti, doveva ricorrere una *mancipatio* o *in iure cessio*, come già aveva intuito Riccobono; mentre per le *res nec Mancipi* doveva bastare una *traditio tacita*, *rectius* un costituito possessorio, che i commissari giustiniani avrebbero esteso a tutti i beni caduti in società e che sarebbe avvenuto all'atto della costituzione; M. BIANCHINI, *Studi sulla societas*, Milano 1967, 33 ss., con critica alla ricostruzione di Arangio-Ruiz; F. BONA, *Società universale e società questuaria generale*, cit., 371 ss.; M. KASER, *Neue Literatur zur 'societas'*, cit., 300 ss.; M. TALAMANCA, *s.v. Società (dir. rom.)*, cit., 823 ss.

derivanti da eredità, legato e donazione,²⁴ ma, con riferimento a quest'ultima, ci si è chiesti se rientrasse nel novero delle donazioni anche la donazione cd. remuneratoria, caratterizzata dal *remunerandi animus*, la quale, secondo una possibile interpretazione dei testi, andrebbe piuttosto ricostruita nei termini di un *negotium gestum*²⁵ e sarebbe, quindi, da conferire e non da imputare al patrimonio del singolo socio, ove derivante dai servizi svolti nell'interesse della società.

Sul tema, una raffinata indagine è stata compiuta da Ferdinando Bona,²⁶ il quale è pervenuto a risultati sui quali non ci si è mai confrontati in dottrina. Dal canto nostro, abbiamo cercato di vagliare la fondatezza degli argomenti proposti da Bona e abbiamo ritenuto di dovere dare una impostazione nuova al problema se la donazione cd. remuneratoria di cui ha beneficiato un socio resti nel suo patrimonio o se, piuttosto, essa debba essere imputata alla società, in quanto *negotium gestum*.

Correlato al tema dei limiti di estensione del *quaestus* e dei doveri di contribuzione dei soci nelle società questuarie, è l'argomento di cui ci occuperemo nel secondo capitolo incentrato, in particolare, sulla contestata classicità del vincolo di determinazione delle quote di partecipazione dei soci agli utili e alle perdite, rispetto alla misura dei conferimenti.

Sul punto esiste una evidente antinomia tra D. 17.2.29 pr. (Ulp. 30 *ad Sab.*) e I. 3.25.1²⁷ sulla quale si sono profusi gli sforzi

²⁴ D. 17.2.9 (Ulp. 30 *ad Sab.*): *Nec adiecit Sabinus hereditatem, uel legatum uel donationes mortis causa, siue non mortis causa, fortassis haec ideo, quia non sine causa obueniunt, sed ob meritum aliquod accedunt.*

²⁵ Preferiamo discorrere di *negotium gerere* piuttosto che di atto a titolo oneroso, seguendo il pensiero di Gian Gualberto Archi che abbiamo riassunto *infra*, nt. 41.

²⁶ F. BONA, *Contributi alla storia della «societas uniuersorum quae ex quaestu ueniunt»*, cit., 412-434.

²⁷ D. 17.2.29 pr. (Ulp. 30 *ad Sab.*): *... Si uero placuerit, ut si quis duas partes uel tres habeat, alius unam an ualeat? placet ualere, si modo aliquid plus contulit societati uel pecuniae uel operae uel cuiuscumque alterius rei causa.* I. 3.25.1: *... Nec enim*

soprattutto di Andrea Guarneri Citati;²⁸ i risultati delle indagini di questo studioso, tuttavia, sono stati solo raramente o incidentalmente discussi.²⁹ Per parte nostra, abbiamo cercato di risalire attraverso le fonti al pensiero classico, con l'obiettivo di motivare il mutato atteggiamento che su questo tema si registra in età giustiniana, al fine di spiegare l'antinomia sopra segnalata in chiave storica e nell'ottica della tutela dei soci contraenti, fuori dal rimedio apprestato dall'*actio pro socio*.

Nel terzo capitolo prenderemo in esame l'istituto del recesso intempestivo (*intempestiva renuntiatio*), sorto, a nostro avviso, proprio con specifico riferimento alle società questuarie ed esteso, solo in un secondo momento, anche alla *societas omnium bonorum*. Diversamente da quanto sostenuto dagli studiosi che maggiormente hanno contribuito alla ricostruzione dell'istituto,³⁰ riteniamo che la

umquam dubium fuit, quin ualeat conuentio, si duo inter se pacti sunt, ut ad unum quidem duae partes et damni et lucri pertineant, ad alium tertia.

²⁸ A GUARNERI CITATI, *Conferimenti e quote sociali in diritto romano*, in BIDR 42, 1934, 166-194.

²⁹ Il riesame più approfondito dell'antinomia si deve alle poche, ma dense, pagine dedicate al tema da V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., 105-110, all'interno di un *Corso* caratterizzato da un livello di approfondimento limitato dal fatto di essere stato concepito, nonostante la profondità di pensiero dell'autore, pur sempre per la didattica. Più di recente, G. SANTUCCI, *Il socio d'opera*, cit., 75-80, ha condivisibilmente difeso la genuinità di D. 17.2.29 pr., rintuzzando i sospetti in precedenza avanzati da A. GUARINO, *La società in diritto romano*, cit., 47 ss. Le suddette riflessioni, tuttavia, si inquadrano nel contesto di ricerche nelle cui economie la questione della classicità della proporzione tra quote e conferimenti è talmente incidentale da non avere permesso ai detti studiosi di occuparsi espressamente del contrasto tra D. 17.2.29 pr. e I. 3 25.1.

³⁰ S. SOLAZZI, *Sul recesso del socio*, in IVRA 2, 1951, 152-158. (= *Scritti giuridici*, V, Napoli 1972, 345 ss.); I. C. VAN OVEN, «*Societas in tempus coita*», in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, II, Napoli 1953, 453-467; J. A. C. THOMAS, *Solutio societatis ex actione and dissensus sociorum*, in *Tulane Law Review* 48, 1973-1974, 1099 ss.; A. GUARINO, «*Solutio societatis*», in *La società in diritto romano*, cit., 123 ss.; W. LITEWSKI, *Remarques sur la dissolution de la société en droit romain*, in RHDfE 50, 1972, 70-82; F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1973, 79 ss.

intempestiva renuntiatio non sia mai stata oggetto di un contrasto tra scuole; piuttosto, proprio la sua escogitazione condivisa da parte dei giuristi rende plausibile anche l'affermarsi, almeno a partire dal I secolo d.C., della società universale degli acquisti quale modello presunto dai soci, in caso di silenzio delle parti circa il tipo di *societas* scelto.

Infine, nel quarto capitolo, tratteremo di un controverso passo di Modestino, D. 17.2.4.1 (Mod. 3 *reg.*), nel quale compare, curiosamente, tra le cause di scioglimento della *societas*, l'*egestas*. Il termine, comunemente inteso dagli studiosi nel senso generico di indigenza, ha destato non pochi sospetti ed è stato ritenuto interpolato, in luogo di un originario riferimento, da parte del giurista classico, alle procedure esecutive patrimoniali. Anche a nostro avviso, è possibile sostenere che il termine *egestas* non provenga dalla mano di Modestino. Grazie all'ausilio di un commento di Stefano a D. 17.2.4.1 e al recupero del significato tecnico del termine *egestas* risultante dalle fonti giuridiche, abbiamo ricostruito in modo nuovo sia la storia dei testi coinvolti nella questione dell'*egestas* quale causa di scioglimento della *societas*, sia delle ragioni che devono avere spinto i compilatori ad intervenire sul passo.

CAPITOLO I

I LIMITI DI ESTENSIONE DEL *QUAESTUS*: IL CASO DELLA DONAZIONE CD. REMUNERATORIA

1. Le questioni sollevate da D. 17.2.9 (Ulp. 30 *ad Sab.*).

All'inizio dell'età classica appare ormai consolidata la nozione di *quaestus* sulla quale dovevano essersi impegnati i giuristi repubblicani. Da un passo di Paolo apprendiamo che per *quaestus* deve intendersi il guadagno derivante dall'attività lavorativa del socio (*ex opera socii*):

D. 17.2.8 (Paul. 6 *ad Sab.*): *Quaestus enim intellegitur qui ex opera cuius descendit.*

Più precisamente, un frammento di Ulpiano chiarisce che si tratta del *lucrum quod ex emptione, venditione, locatione conductione descendit*:

D. 17.2.7 (Ulp. 30 *ad Sab.*): *Coiri societatem et simpliciter licet: et si non fuerit distinctum, uidetur coita esse uniuersorum quae ex quaestu ueniunt, hoc est, si quod lucrum ex emptione uenditione, locatione conductione descendit,*

ossia del guadagno discendente dall'*industria* del socio, la quale si esprimeva giuridicamente per mezzo di compravendite e locazioni, menzionati da Ulpiano, dobbiamo immaginare, non in termini

esclusivi, ma in quanto costituenti i casi più significativi di contratti caratterizzati – allo stesso modo della *societas* – da un profilo lucrativo necessario per entrambe le parti del contratto.³¹

Abbiamo ragione di credere che la nozione di *quaestus* si dovette stabilizzare definitivamente nei primi decenni del I secolo d.C. Già Quinto Mucio³² aveva contribuito ad identificare *a contrario* il *quaestus*, suggerendo di escludere dal guadagno che il socio doveva conferire in società i proventi derivanti da eredità, legato e donazione. Inoltre, i passi di Paolo e Ulpiano appena citati sono tratti entrambi dai commenti *ad Sabinum*, dato questo, con tutta probabilità, sufficiente per credere che la nozione di *quaestus* fosse divenuta stabile all'inizio dell'età classica.

Anche Sabino mostra di accettare questa soluzione: egli infatti non «ha aggiunto» alla nozione di *quaestus* proprio i proventi derivanti da *hereditas*, *legatum* e *donationes sive mortis causa sive non mortis causa*, secondo quanto apprendiamo da una controversa testimonianza di Ulpiano, attorno alla quale ruotano le riflessioni contenute in questo capitolo:

D. 17.2.9 (Ulp. 30 *ad Sab.*): *Nec adiecit Sabinus hereditatem, uel legatum uel donationes mortis causa siue non mortis causa; fortassis haec ideo, quia non sine causa obueniunt, sed ob meritum aliquod accedunt.*

Diversamente da quanto accaduto per l'*incipit* che, non solo non è stato sospettato in dottrina, ma che potrebbe anzi

³¹ È naturale credere che i soci avrebbero agito servendosi anche di altri contratti non enumerati da Ulpiano, ma comunque funzionali all'esercizio di ogni lecita attività economica (agricola, mercantile, industriale) con carattere lucrativo, come rileva F. BONA, *Contributi alla storia della «societas universorum quae ex quaestu veniunt»*, cit., 385 ss.

³² D. 17.2.11 (Ulp. 30 *ad Sab.*): *et ita de hereditate legato donatione Quintus Mucius scribit*. Sul passo vd. quanto avremo modo di osservare *infra*, Cap. I § 3 e pp. 42 ss.

ricostruirsi come un *Sabinianum*,³³ la genuinità della seconda parte del passo (*fortassis-accedunt*) è stata da più versi attaccata, sia per ragioni di contenuto,³⁴ sia per ragioni formali,³⁵ ma anche difesa.³⁶

L'esegesi senz'altro più profonda della motivazione dell'esclusione dal *conferre* dei proventi da eredità, legato e donazione si deve a Ferdinando Bona.³⁷ L'indagine dello studioso muove dalla volontà

³³ In quanto Ulpiano presenta il pensiero di Sabino come una mancata aggiunta (*nec adiecit*) a quanto era stato scritto prima, certamente in relazione alla determinazione del contenuto del *quaestus* e che dovrebbe riportarsi alla chiusa del frammento settimo del titolo D. 17.2, testo trascritto *supra*, p. 23. Con tutta verosimiglianza, Ulpiano stava riportando il pensiero di Sabino ripercorrendone il *ductus* logico e argomentativo, impiegando forse le sue stesse parole. In questo senso, si vd. A. POGGI, *Il contratto di società in diritto romano classico*, I, cit., 164 nt. 2 e R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*², Padova 2001, 128.

³⁴ L'attacco più forte al passo proviene da A. PERNICE, *Zum römischen Sacralrechte*, in *Sitzungsberichte der königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 2, 1885-1886, 1195 nt. 4.

³⁵ Dubbi su '*fortassis*' sono stati manifestati da: S. DI MARZO, *Sopra alcuni casi di revoca dei fedecommissi*, in *Mélanges P. F. Girard*, II, Paris 1912, 147 nt. 9 e G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 3, Tübingen 1913, 90. Invece, dubbi su '*haec*' sono stati sollevati da ID., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, in *ZSS* 66, 1948, 314. Tutta la chiusa del passo è sospettata da ID., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 4, Tübingen 1920, 69. Altri sospetti, ma non motivati, esprimono V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., 139 nt. 3 e F. WIEACKER, *Societas*, cit., 148 nt. 4.

³⁶ Un'accurata esegesi condotta al fine di dimostrare la genuinità della chiusa del passo si deve a O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II.1, Leipzig 1901, 656 nt. 1, le cui riflessioni ci sentiamo di condividere. In particolare, ci pare corretto intendere la motivazione del passo di Ulpiano, niente affatto sciocca, come aveva ritenuto il Pernice, poiché un'eredità, un legato o una donazione disposte per meriti personali implicano anche che il disponente desideri che il lascito resti al beneficiario e non venga, invece, conferito in società. Pure E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, II.1, Padova 1962, 262, mostra di considerare genuino il passo, poiché sostiene che dal *quaestus* vadano esclusi gli acquisti da eredità, legato e donazioni, i quali *ob meritum obveniunt* e non dipendono dall'esercizio dell'attività professionale del socio, ma dal merito della persona.

³⁷ F. BONA, *Contributi alla storia della «societas universorum quae ex quaestu veniunt»*, cit., 412-433.

di ricercare come mai la motivazione fornita da Ulpiano si richiami a ‘considerazioni metagiuridiche’,³⁸ in virtù delle quali l’esclusione dal *quaestus* delle attribuzioni patrimoniali in questione si giustifica per il fatto che esse pervengono ai soci *non sine causa, sed ob meritum aliquod*.

Secondo Bona, la chiusa del passo non corrisponderebbe al pensiero di Ulpiano e si dovrebbe ai giustinianeî, i quali si sarebbero serviti di una riflessione che Ulpiano doveva avere compiuto relativamente ad un caso specifico, per salvarne la motivazione. Essa però, in origine, doveva motivare non una soluzione negativa generale (ossia contraria al conferimento di proventi da eredità, legati e donazioni) ma una soluzione positiva particolare (ossia favorevole al dovere dei soci di mettere in comune i proventi derivanti dalle sole donazioni cd. remuneratorie).³⁹

Seguendo il pensiero di Bona, infatti, la chiusa di D. 17.2.9 si sarebbe in origine riferita mediante il pronome *hae*, in luogo dall’*haec* presente nella *Littera Florentina*,⁴⁰ alle sole donazioni cd. remuneratorie, ossia a quelle attribuzioni patrimoniali compiute con

³⁸ Facciamo nostra l’espressione di F. BONA, *Contributi alla storia della «societas universorum quae ex quaestu veniunt»*, cit., 413.

³⁹ Sul piano della tecnica interpolazionistica, l’idea è in sé plausibile. Come messo in luce da L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte speciale (Materiali)*, cur. G. Falcone, Torino 2018, 72-79, le interpolazioni talvolta intervenivano proprio per invertire il senso di certi passi. Questo accade, per esempio, per F.V. 288 = C. 8.53.4, dove i compilatori, inserendo un *non* all’interno di un rescritto di Probo, hanno invertito il senso del principio di diritto in esso contenuto. Similmente, in *Collatio* 2.4 = D. 9.2.27.17 (Ulp. 18 *ad ed.*), i compilatori hanno capovolto la decisione ulpianea, mediante una apposita interpolazione al testo.

⁴⁰ Secondo F. BONA, *Contributi alla storia della «societas universorum quae ex quaestu veniunt»*, cit., 416 s. e nt. 48, sarebbe possibile sostenere uno scambio *haec-hae*, come altre volte accade nel Digesto, sulla base di un ipotetico riferimento alle sole donazioni nel passo dei Basilici corrispondente a D. 17.2.9. Seguendo il ragionamento di Bona, l’Anonimo antico che ha ridotto in greco i passi del Digesto avrebbe avuto davanti agli occhi un testo diverso dalla *Littera Florentina*. Per parte nostra, non condividiamo siffatto ragionamento, cfr. *infra* Cap. I § 2.

spirito di liberalità ed effettuate *remunerandi animo*, per ricompensare il beneficiario dei servizi resi in passato a favore del donante. Ciò in quanto – sempre secondo Bona – l’inquadramento dogmatico delle donazioni cd. remuneratorie sarebbe stato controverso tra i giuristi classici e Ulpiano avrebbe ricostruito tali attribuzioni patrimoniali non come *merae donationes*, ma nei termini di *negotia gesta*.⁴¹ ne sarebbe conseguito che il socio beneficiario di una donazione cd. remuneratoria avrebbe dovuto imputarla alla società, sempre secondo la ricostruzione del pensiero di Ulpiano da parte di Bona, se i servizi resi dal socio erano relativi ad attività lavorative svolte per la società, *negotia*, quindi, la cui remunerazione sarebbe stata, perciò, da *conferre*.

A favore di questa ricostruzione lo studioso pavese ricorre, da un

⁴¹ In questi termini la nota definizione di Giuliano della *donatio*: D. 39.5.1 (Iul. 17 dig.): *Donationes complures sunt. dat aliquis ea mente, ut statim uelit accipientis fieri nec ullo casu ad se reuertit, et propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem et munificentiam exerceat; haec proprie donatio appellatur*. Sui caratteri della *donatio* cfr. G. G. ARCHI, *s.v. Donazione (dir. rom.)*, in Enc. dir., 13, 1964, 931 s.; ID., *'Donare' e 'negotium gerere'*, in *Scritti in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano 1971, 669 ss., secondo il quale in diritto classico, più che tra atti a titolo oneroso e a titolo gratuito, occorre distinguere tra *donare* e *negotium gerere*. Secondo B. BIONDI, *s.v. Donazione (diritto romano)*, in NNDI 6, Torino 1960, 224-230, la donazione sarebbe stata identificata dalla giurisprudenza classica con una attribuzione patrimoniale gratuita e senza corrispettivo (227), in contrapposizione al *negotium* che indica sempre una idea di lucro e di guadagno; in particolare, un atto si può considerare compiuto *donationis causa* se ricorre un arricchimento gratuito del donatario accompagnato dall'elemento soggettivo dell'*animus donandi*. Sul punto cfr., ancora: B. BIONDI, *Il concetto di donazione*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, Milano 1947, 127 s.; G. G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960, 1-289; F. P. CASAVOLA, *'Lex Cincia'*. *Contributo alla storia delle origini della donazione romana*, Napoli 1960, *passim*. Precedentemente segnaliamo il punto di vista di F. W. L. MEYERFELD, *Die Lehre von den Schenkungen nach römischem Recht*, I, Marbourg 1835, 384 s., secondo il quale le donazioni *ob meritum* di cui discorre Ulpiano in D. 17.2.9, non necessariamente farebbero riferimento alle sole donazioni remuneratorie, perché Ulpiano avrebbe voluto semplicemente dire che normalmente e abitualmente le donazioni, come anche le eredità e i legati, sono disposti per i meriti acquisiti dai beneficiari.

lato, alla testimonianza di alcune fonti bizantine,⁴² dalle quali parrebbe che i giuristi bizantini interpretassero la chiusa di D. 17.2.9 proprio con riferimento alle sole donazioni remuneratorie; dall'altro lato, Bona invoca la testimonianza di alcuni brani di giuristi classici,⁴³ i quali mostrerebbero quelle difficoltà di inquadramento dogmatico delle attribuzioni patrimoniali effettuate *remunerandi animo*, che avrebbero condotto Ulpiano a specificare che le donazioni remuneratorie andavano conferite, perché da ricondurre al *negotium gerere*.

Sarebbero stati i giustinianeï, in un contesto nel quale ormai le donazioni di tal fatta erano definitivamente confluite nell'alveo delle *donationes*, a sfrondare la chiusa del frammento di Ulpiano dai riferimenti allo specifico caso della donazione cd. remuneratoria, finendo per servirsi di quella spiegazione 'metagiuridica' impiegata in origine da Ulpiano per motivare la soluzione opposta a quella classica: la soluzione, cioè, che le donazioni remuneratorie, come tutte le altre, erano escluse dal *quaestus* e restavano, quindi, estranee all'obbligo di *conferre* al pari di eredità e legati.

Siffatta ricostruzione, tuttavia, non ci ha persuasi e per questo ci siamo messi sulle tracce del percorso argomentativo dello studioso per vagliarne la fondatezza, al fine di meglio precisare l'ampiezza della nozione di *quaestus* in età classica. Posta la ricerca in questa prospettiva, sarà un passaggio necessario dell'indagine ricostruire la nozione della donazione cd. remuneratoria.⁴⁴

⁴² Si tratta di: B. 12.1.9; B. 12.1.10 e B. 12.1.11, nonché degli scolii 1 *ad* B. 12.1.7 (CA) e 1 *ad* B. 12.1.9 (P), testimonianze di cui ci occuperemo *infra*, § 2.

⁴³ Si tratta di: D. 15.3.10.7 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 39.5.34(35).1 (Paul. 5 *sent.*) e Paul. Sent. 5.11.6; D. 12.6.65.2 (Paul. 17 *ad ed.*), testimonianze di cui ci occuperemo *infra*, nel § 4. Ed ancora: D. 4.2.9.1 (Ulp. 11 *ad ed.*) e Paul. Sent. 1.7.5; D. 39.5.19.1 (Ulp. 76 *ad ed.*); D. 39.5.27 (Pap. 29 *quaest.*), testimonianze di cui daremo conto *infra*, nel § 5.

⁴⁴ Preferiamo impiegare l'espressione 'donazione cd. remuneratoria' perché ci appare più adatta ad un discorso, come il nostro, condotto sul piano del diritto romano. Nell'attuale diritto civile italiano la donazione remuneratoria è riconosciuta a livello codicistico dall'articolo 770 del cc., che recita: *Donazione remuneratoria. È donazione anche la liberalità fatta per la riconoscenza o in considerazione dei meriti del*